# REGOLAMENTO (CEE) N. 1128/77 DELLA COMMISSIONE

**del 27 maggio 1977**

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di cotone, non preparati per la vendita al minuto, della sottovoce doganale 55.05 A, originari della Iugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3022/76 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3022/76 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario fissato, per ciascuno dei prodotti di cui al suo allegato B, nella colonna 5 a); che su detto massimale non possono essere imputati che i prodotti originari dei paesi e territori menzionati nell'allegato D del suddetto regolamento, diversi da quelli elencati nella colonna 4 b) dell'allegato B, nei confronti dei prodotti corrispondenti; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari dell'uno o dell'altro dei paesi o territori menzionati nell'allegato D non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale; che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno o l'altro di detti paesi o territori, fatta eccezione per quelli elencati nel suo allegato E, non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione;

considerando che per i filati di cotone, non preparati per la vendita al minuto, della sottovoce doganale 55.05 A, e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 37 tonnellate e che, quindi, l'importo massimo è di 19 tonnellate; che alla data del 24 maggio 1977 le importazioni nella Comunità di filati di cotone, non preparati per la vendita al minuto, della sottovoce doganale 55.05 A, originari della Iugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, l'importo massimo in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3022/76 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Iugoslavia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 31 maggio 1977 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3022/76 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Iugoslavia:

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|---|---|
| 55.05 | Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto:<br>A. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), apprettati, presentati su cartoncini, rocche e rocchetti, tubetti e supporti simili, o in gomitoli, di peso massimo (compreso il supporto) di 900 g |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1977.

*Per la Commissione*
Étienne DAVIGNON
*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 349 del 20. 12. 1976, pag. 69.